

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZ. LAVORO

RITO DI CUI ALL'ART, 127-TER C.P.C. - NOTE NON CONTENENTI ESPRESSE "ISTANZE E CONCLUSIONI" - RILEVANZA - REGIME

Composta da

MAROTTA CATERINA - Presidente -

ZULIANI ANDREA - Consigliere - R.G.N. 22241/2023

BELLE' ROBERTO - Consigliere rel. - Cron.

CASCIARO SALVATORE - Consigliere - CC - 6/6/2024

DE MARINIS NICOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22241/2023 R.G. proposto da

– rappresentato e difeso dall'Avv. , presso il quale è domiciliato come da pec registri di giustizia;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato;


- resistente -

avverso la sentenza n. 608/2023 della Corte d'Appello di Catania, depositata il 6.6.2023, N.R.G. 27/2020.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal Consigliere dott. Roberto Bellé;

RILEVATO CHE



CONSIDERATO CHE

1. l'unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 127-ter, co. 1, 3 e 4 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. e con



esso si assume che la Corte territoriale avrebbe violato le regole processuali proprie della trattazione c.d. cartolare, avendo fissato i termini per il deposito delle istanze e conclusioni per poi decidere nel merito la causa nonostante nessuna delle parti avesse depositato le corrispondenti note scritte, evenienza in ragione della quale, ai sensi del comma 4 del citato art. 127-ter c.p.c., il giudice avrebbe dovuto assegnare nuovo termine perentorio per il deposito di esse o fissare udienza:

2.

il motivo è fondato;

2.1

dopo la fissazione di udienza di discussione finale nelle forme c.d. cartolari e la concessione dei termini per il deposito delle "istanze e conclusioni" ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., co. 1 e 2 c.p.c., INFN ha depositato, poco prima dello spirare di tali termini una «nota di deposito»;

tale nota di deposito – si riproduce il breve testo nella sua interezza – era così formulata: «si produce recente sentenza – integralmente favorevole alla posizione dell'Amministrazione – resa da Codesta Ecc.ma Corte in fattispecie similare»;

secondo il ricorrente per cassazione quell'atto non poteva considerarsi "nota scritta" ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., aggiungendo che «invero, l'appellante, d'accordo con controparte, aveva deciso di abbandonare il giudizio»;

2.2

l'art. 127-ter c.p.c., regolando la trattazione c.d. cartolare attraverso forme «in sostituzione dell'udienza», ha previsto appunto che al posto dell'udienza le parti possano partecipare al processo mediante un atto scritto contenente «le sole istanze e conclusioni»;

tale atto, nella *fictio* normativa, ha il valore di partecipazione a quell'udienza;



2.3

il tema del contendere è se una nota che non contiene espressamente "istanze e conclusioni", come previsto dall'art. 127-ter c.p.c., sia idonea a realizzare la fictio impostata dalla norma;

anche perché, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4, c.p.c., se nessuna delle parti provveda al deposito di tali note, coerentemente con la fictio normativa, va assegnato altro termine per analoghe note o fissata udienza, in analogia a quanto accade in caso di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c., tanto che se nessuna delle parti provvede al deposito di note anche nel nuovo termine o non prenda parte all'udienza "reale" così fissata, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue;

2.4

in proposito, non si può escludere che un atto privo di espresse "istanze e conclusioni" sia valutabile come *ficta* partecipazione all'udienza;

si deve ritenere che il codice di rito, proprio per l'impostazione in termini di *fictio*, abbia considerato ancora centrale il ruolo dell'udienza e si debba procedere quindi ad un'interpretazione rigorosa di quanto integra il realizzarsi della fattispecie sostitutiva dell'udienza;

tuttavia, non può a ben vedere dirsi che l'accaduto sia assolutamente inequivoco, proprio perché tutto si riduce al mero deposito di una sentenza, non solo priva di qualsiasi espressa richiesta, neanche per relationem, ma senza alcun riferimento né all'udienza, né ai termini concessi per il deposito di "note e conclusioni"

prendendo atto del fatto che il ricorrente fa riferimento ad un accordo di abbandono del processo - che INFN, non depositando controricorso ma solo atto di costituzione, non ha neppure smentito - la menzionata equivocità dell'atto in sé considerato fa ritenere al collegio di dover valorizzare, come già avvenuto in altri precedenti



(Cass. 31 maggio 2023, n. 15311), la necessità di recupero dei possibili contenuti dialogici dell'udienza in luogo di un rigore formalistico che può allontanare il processo dalla sua effettiva realtà; l'udienza, come luogo dell'incontro fisico tra le parti ed il giudice (o di riscontro tangibile dell'assenza delle parti) consente di chiarire senza equivoci gli intenti e l'assetto processuale reale;

ciò significa che in presenza di una situazione dubbia del rito c.d. cartolare, non va avallato il procedere comunque sulla base di dati formali in qualunque modo interpretati, ma va dato corso a richiesta di chiarimenti, che poi altro non sono che l'espressione tangibile del contraddittorio, il quale, come già si disse nel precedente citato, va inteso «non solo come dibattito tra le parti, ma coinvolge anche il giudice nella sua posizione di interlocutore, espressione dell'esercizio pubblico dell'attività giudiziaria»;

detto altrimenti, il processo non può orientarsi, anche allorquando le sue regole siano semplificate, verso una decisione purchessia, al solo fine definitorio, dovendosi privilegiare invece, specie a fronte dell'introduzione di forme sostitutive dell'udienza "fisica", in cui sono più naturali chiari accertamenti sugli intenti delle parti, un approccio che sia rispettoso di un procedere non puramente formalistico;

2.5

si deve pertanto ritenere che, nel caso concreto e stanti gli elementi di dubbio, quello fosse il percorso processuale da seguire, con richiesta di chiarimenti alle parti, attraverso fissazione di udienza destinata a quello specifico fine, in forme ancora cartolari o "fisiche"; in mancanza, ne deriva un vizio di nullità che, ponendosi in nesso causale diretto rispetto alla successiva definizione del grado di giudizio con la pronuncia di merito, comporta parimenti e per derivazione l'invalidità in rito della sentenza;

in proposito, è vero che il processo non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma ad eliminare i pregiudizi



conseguenti all'esercizio delle facoltà in cui si esprime il diritto di difesa, ma quando il vizio afferisce direttamente alla fase decisionale ed ai suoi stessi requisiti e presupposti di svolgimento, essa assume la connotazione di una «lesione dei diritti processuali essenziali ai contraddittorio e alla difesa giudiziale», poiché la violazione delle regole processuali è ipso iure foriera di danno, senza che sia necessario allegare un concreto pregiudizio da essa derivante (così Cass., Sez. U., 25 novembre 2021, n. 36596);

la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte d'Appello, la quale riprenderà il processo dal momento del verificarsi del vizio, procedendo a verificare, nella nuova udienza da fissarsi, l'effettivo intento processuale delle parti di insistere per la definizione o abbandonare il giudizio;

4.

3.

può anche sintetizzarsi il seguente principio: «in mancanza, nelle note depositate in sostituzione dell'udienza, delle espresse "istanze e conclusioni" attraverso cui si realizza la fictio impostata dall'art. 127-ter c.p.c., il giudice può validamente assumere i provvedimenti per i quali l'udienza è stata fissata solo se sia certo, attraverso un'integrale interpretazione dell'atto nel contesto processuale, l'intento delle parti di dare impulso alla trattazione della causa, dovendo altrimenti formulare richiesta di chiarimenti, attraverso il rinvio a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta o, se sia al contrario già chiaro l'intento di non dare impulso alla causa, disporre ai sensi dell'art. 127-ter, quarto comma, c.p.c.»;

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 6.6.2024.

La Presidente

dott. Caterina Marotta

